

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24486 Anno 2026
Presidente: CANDIA UGO
Relatore: ROMANO CARMELA
Data pubblicazione: 05/08/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23940/2024 R.G. proposto da:

BURAGLIA CINZIA, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Cosi

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE

- intimata -

avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO n. 6126/2024, depositata il 15/10/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dal Consigliere CARMELA ROMANO.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 6126/2024, depositata il 15/10/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in accoglimento dell'appello di Cinzia Buraglia, ha annullato la cartella di pagamento n. 09720220059282704 per omessa notifica dell'atto presupposto e ha

liquidato le sole spese del grado, limitandole al rimborso del contributo unificato.

Avverso il capo sulle spese Cinzia Buraglia propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, mentre l'Agenzia delle Entrate - Riscossione resta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di ricorso si compendia la censura di violazione e falsa applicazione sia dell'art. 112 cod. proc. civ. che degli artt. 1362 cod. civ. ss. e degli artt. 91- 92 cod. proc. civ., in relazione al canone censorio ex art 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di regolare le spese del giudizio di primo grado ed aver erroneamente limitato la liquidazione delle spese del grado di appello al solo rimborso del contributo unificato, *"in ragione della mancata richiesta, nell'atto d'appello, di liquidazione delle spese da parte dell'appellante"*.

1.1. La censura è, sotto entrambi i profili, fondata.

1.2. La CTR, dopo aver - in riforma della sentenza impugnata ed in pieno accoglimento della domanda del contribuente - annullato la cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto, ha così statuito in ordine alle spese: *"Le spese del giudizio possono essere limitate al mero rimborso del contributo unificato, in ragione della mancata richiesta, nell'atto d'appello, di liquidazione delle spese da parte dell'appellante"*.

1.3. Evidente, quindi, tanto l'omessa regolamentazione delle spese del primo grado che, per l'appello, la condanna dell'Agenzia al solo rimborso del contributo unificato, sull'errato presupposto che - ai fini delle spese - occorresse l'esplicita domanda di parte, che peraltro non era mancata, come si evince dagli atti (di primo e secondo grado) riprodotti dalla ricorrente ai fini del rispetto del principio di autosufficienza e comunque acquisiti al giudizio.

1.4. Ciò in violazione del consolidato principio di diritto - che questa Corte ha affermato, anche nella sua massima sede nomofilattica -

secondo cui il regolamento delle spese "è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, pertanto la condanna al pagamento delle spese di lite, legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che risulti che esista una esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi" (così, Cass. Sez. Un., 9859/1997, cui *adde* 10641/1999; 1028/2000; 14794/2000; 7639/2003; 30729/2022; 16596/2025).

1.5. L'omessa statuizione sulle spese di lite integra, quindi, "una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al «decisum»", giacché "gli artt. 91-98 cod. proc. civ., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'art. 112 cod. proc. civ., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali" (Cass. 651/2022).

1.6. Nel caso di specie, non solo la ricorrente non aveva rinunciato alle spese, ma ne aveva espressamente chiesto la liquidazione, sin dal ricorso introduttivo della lite.

1.7. Alla stregua degli enunciati principi il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata, nella sola parte relativa alla regolamentazione delle spese del giudizio, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa

composizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2026.

IL PRESIDENTE

Ugo Candia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale